


UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO ITALIAP

CRONOTACHIGRAFO DIGITALE



Unioncamere
Area Formalità per il Commercio Internazionale

La normativa di riferimento

- ⇒ **Regolamento CEE 3820/85**, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
- ⇒ **Regolamento CEE n. 3821/85** relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- ⇒ **Regolamento CE n. 2135/98** che ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale.
- ⇒ **L'allegato 1B)** che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell'apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività.
- ⇒ **Moratoria della Commissione** che ha posticipato al 5 agosto 2005 l'entrata in vigore del tachigrafo digitale, recepita dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 563/MOT del 20 luglio 2004.
- ⇒ **DM 361/2003** che ha recepito in Italia la normativa comunitaria ed attribuito le competenze per la gestione delle attività sul cronotachigrafo digitale (Autorità competente per le omologazioni è il MAP, autorità competenti per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di Commercio).
- ⇒ **DM 11 marzo 2005** sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione.
- ⇒ **DM 23 giugno 2005** sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro, **DM 29 luglio 2005** sull'omologazione delle carte tachigrafiche, **DM 29 luglio 2005** sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul TD e **DM 3 agosto 2005** sull'approvazione dei moduli per la domanda delle carte tachigrafiche.

I tempi di guida e di riposo previsti dal Regolamento CE 3820/85

Tempi di guida:

La regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliera.

I tempi massimi sono così ripartiti:

- guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita da diverse pause di almeno 15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti.
- guida giornaliera: massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore consecutive due giorni a settimana.
- guida per periodi di due settimane: massimo 90 ore, per non più di sei giorni consecutivi al termine dei quali è obbligatorio un riposo compensativo.

Tempi di riposo settimanale:

La regola generale prevede 45 ore consecutive di riposo.

Tempi di riposo giornaliero:

La regola generale prevede 11 ore consecutive di riposo.

I soggetti interessati (Reg. CEE 3820/85)

La normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrano nei seguenti parametri:

- guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di PMA (Peso Massimo Autorizzato) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto;
- operino sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- effettuino trasporti nazionali o internazionali;
- siano lavoratori dipendenti o artigiani;
- siano italiani o stranieri;
- compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi.

Il funzionamento del cronotachigrafo digitale

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi:

- o un'unità veicolo: è un apparecchio simile ad un'autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d'entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una stampante;
- o una smart-card.

Il controllo dei dati


Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all'uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l'identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).

Le altre funzioni

L'apparecchio registra inoltre:

- i dati identificativi del veicolo (a vita);
- la distanza percorsa;
- le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
- la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.

Le quattro carte tachigrafiche: caratteristiche e rilascio



Carta conducente, di fondo bianco → Guida:
Registrazione dei tempi di viaggio/sosta, velocità,
distanza, eventi


La Carta conducente è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85.
È rilasciata dalla Camera di commercio, in cui il titolare ha la propria dimora abituale, soltanto ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento CEE n. 3820/85, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- ⇨ titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- ⇨ non essere titolare di altra carta tachigrafica;
- ⇨ residenza nello stato italiano.

La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni prima della scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta, il tempo massimo in cui il conducente può guidare senza la carta è di 15 giorni ed in tali casi la Camera di commercio ha un termine di 5 giorni, dal momento in cui riceve la richiesta, per rimettere una carta sostitutiva

Le quattro carte tachigrafiche: caratteristiche e rilascio



Carta officina con PIN, di fondo rosso → Calibrazione e programmazione del tachigrafo:

Identifica un'officina autorizzata dall'autorità nazionale competente all'attivazione, alla calibrazione ed allo scarico dati

La carta dell'Officina è rilasciata esclusivamente alle officine ed ai montatori autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive, in base ai requisiti richiesti per poter svolgere le attività di installazione e manutenzione del tachigrafo digitale (individuati dal DM 11 marzo 2005).

L'istruttoria della domanda di autorizzazione da sottoporre al MAP per ottenere l'autorizzazione è curata dalla Camera di commercio, ove l'officina ha la sua sede legale, alla quale l'officina stessa presenterà la domanda.


La carta dell'Officina permette di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l'unica carta che consente di modificare il funzionamento dei tachigrafi digitali.

È rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui l'officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L'Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall'azienda produttrice del tachigrafo.

La carta dell'officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell'officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l'autorizzazione e che l'autorizzazione non sia stata ritirata.

In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l'officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno.

Le quattro carte tachigrafiche: caratteristiche e rilascio



Carta azienda, di fondo giallo → Gestione flotta:
Identifica la Società, permette di vedere i dati di viaggio, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell'azienda muniti di tachigrafo digitale


La carta dell'azienda consente l'ispezione dei dati di viaggio dei veicoli dell'azienda, facilita l'archiviazione dei dati, permettendo lo scarico degli stessi e permette di gestire i tempi di attività degli autisti.

La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l'azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante. La carta riporta stampati la denominazione e l'indirizzo dell'impresa.

Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell'azienda da presentare alla Camera di commercio competente.

In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell'azienda, e rilasciata entro 5 giorni dalla data della domanda.

Le quattro carte tachigrafiche: caratteristiche e rilascio



Carta dell'Autorità di controllo, di fondo azzurro
→ **Controllo rispetto tempi di guida e velocità:**
controllo dati registrati sul cronotachigrafo, stampa e scarico dati

La carta dell'Autorità di controllo consente l'ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l'ispezione dei dati archiviati dall'Impresa nell'ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo).

La carta è rilasciata dal sistema camerale esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, sulla base di apposite Convenzioni e dietro richiesta delle medesime Autorità.

La carta riporta l'indicazione e l'indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima